

reali, ed i creditori ipotecari potranno sempre ottenere il trasferimento integrale delle loro ipoteche su altri beni del debitore se e come per legge.

(È approvato).

Art. 7-A.

I danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 possono ottenere il mutuo dal Consorzio, o dagli altri istituti mutuanti, quando anche gli edifici da riparare o da ricostruire fossero già stati colpiti dai terremoti del 1905 e 1907, e per l'intera somma occorrente alla riparazione o ricostruzione.

(È approvato).

Art. 7-B.

Il contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui, ai sensi del numero 2° dell'articolo 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sarà commisurato alla intera somma occorrente per le nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni, indipendentemente dalla somma che in fatto sarà corrisposta dall'Istituto mutuante.

Il contributo sarà in ogni caso destinato per intero al pagamento delle semestralità dei mutui.

(È approvato).

Art. 7-C.

Per i mutui concessi dal Consorzio il Governo provvederà affinché la quota del quarto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 5 novembre 1909, n. 722, possa anche, a domanda del mutuatario, essere rappresentata: a) o dal valore dell'area sulla quale deve effettuarsi la costruzione, ed in caso di riparazione anche dalla parte dell'edificio utilizzabile; b) o da una garanzia ipotecaria, anche non di primo grado, sopra altro ceppite, purchè sufficiente; c) o dalla garanzia di un ente intermedio.

(È approvato).

Art. 7-D.

Il Governo è autorizzato a concedere la facoltà di fare mutui, nei termini e alle condizioni della legge 12 gennaio 1909, n. 12, anche a società anonime o cooperative di costruzione che si costituissero nei comuni danneggiati, con le norme e con le cautele che saranno stabilite in apposito regolamento.

Le società predette godranno, oltre alle agevolazioni tributarie consentite dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 12 gennaio 1909, n. 12, e dal decreto-legge 5 novembre 1909,

n. 722, anche di quelle consentite dalla legge sulle Case popolari od economiche.

Alla prima parte di questo articolo l'onorevole La Via, insieme con gli onorevoli Milana, Rizza, Furnari, Modica, Casolini, Joele, Di Sant'Onofrio, Pantano e Molina, propone di sostituire il seguente:

« Il Governo è autorizzato a concedere la facoltà di fare mutui, nei termini e alle condizioni della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e con le norme e le cautele che saranno stabilite in apposito regolamento, anche a Società anonime o cooperative di lavori pubblici, le quali si costituissero col precipuo scopo di provvedere alle costruzioni nei comuni danneggiati ».

L'onorevole La Via ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LA VIA. L'emendamento da me proposto non implica una questione di sostanza, ma si riferisce ad una semplice questione di forma. Ed in vero, così come l'articolo è scritto, sembra voglia dire che le Società anonime o cooperative di costruzione, per aver diritto a fare mutui, debbano costituirsi con le norme e le cautele stabilite in apposito regolamento. Ciò costituirebbe un grave danno, perchè fino a quando non fosse emanato il regolamento, le cooperative non potrebbero costituirsi, e le costruzioni verrebbero ad essere ritardate.

Ma come appare dalla relazione, diverso è stato il concetto dei proponenti e precisamente questo, che cioè la facoltà di fare mutui sia sottoposta non solamente alle condizioni della legge 12 gennaio 1909, ma altresì alle norme e alle cautele, che saranno stabilite in apposito regolamento.

Se questo è il concetto della Commissione, mi sembra che esso sia reso più chiaro con la trasposizione da me proposta.

Ed anche il concetto espresso con le parole dell'articolo in esame: « Società anonime o cooperative di costruzione, che si costituissero nei comuni danneggiati », mi sembra più chiaramente espresso con la formula da me proposta.

DE NAVA, relatore per la maggioranza della Commissione. A nome della Commissione dichiaro di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole La Via.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 7-D con l'emendamento proposto dall'onorevole La Via ed accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).